

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2550

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro
(DINI)**

**e dal Ministro degli affari esteri
(AGNELLI)**

**di concerto col Ministro dell'interno
(CORONAS)**

**col Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
(BARATTA)**

**col Ministro per i beni culturali e ambientali
(PAOLUCCI)**

**e col Ministro del bilancio e della programmazione economica
(MASERA) (*)**

(V. Stampato Camera n. 3691)

approvato dalla Camera dei deputati il 14 febbraio 1996

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 febbraio 1996*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1996, n. 13, recante interventi straordinari nelle città di Torino e Firenze per esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza intergovernativa dei Paesi dell'Unione europea e del Consiglio europeo

(*) Ministro in carica alla data (12 gennaio 1996) di autorizzazione del Presidente della Repubblica alla presentazione del disegno di legge.

INDICE

Disegno di legge	Pag.	3
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	»	6

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 12 gennaio 1996, n. 13, recante interventi straordinari nelle città di Torino e Firenze per esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza intergovernativa dei Paesi dell'Unione europea e del Consiglio europeo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 12 GENNAIO 1996, N. 13

All'articolo 1:

al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le predette somme saranno versate, nelle misure sopraindicate, nelle contabilità speciali intestate alle prefetture di Torino e Firenze che, ove occorra, sono autorizzate a prelevare le somme necessarie dai fondi in genere delle medesime contabilità speciali»;

al comma 4, dopo le parole: «in deroga» sono inserite le seguenti: «alle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e».

TESTO DEL DECRETO-LEGGE E TESTO COMPRENDENTE
LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Decreto-legge 12 gennaio 1996, n. 13, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 1996.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Interventi straordinari nelle città di Torino e Firenze per esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza intergovernativa dei Paesi dell'Unione europea e del Consiglio europeo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla sistemazione degli edifici e delle infrastrutture, nonché all'arredo urbano, nelle città di Torino e Firenze per le esigenze connesse, rispettivamente, allo svolgimento della Conferenza comunitaria intergovernativa e del Consiglio europeo, nel corso del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 gennaio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Per la realizzazione di indifferibili interventi di sistemazione urbana, di manutenzione e arredo stradale, nonché di interventi negli edifici e nelle strutture, necessari ad assicurare condizioni di praticabilità e di decoro funzionale allo svolgimento della Conferenza intergovernativa dei Paesi dell'Unione europea a Torino e del Consiglio europeo a Firenze previsti nel corso del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea, è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa, rispettivamente, di lire 20 miliardi e di lire 40 miliardi.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Interventi straordinari nelle città di Torino e Firenze per esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza intergovernativa dei Paesi dell'Unione europea e del Consiglio europeo

Articolo 1.

1. Per la realizzazione di indifferibili interventi di sistemazione urbana, di manutenzione e arredo stradale, nonché di interventi negli edifici e nelle strutture, necessari ad assicurare condizioni di praticabilità e di decoro funzionale allo svolgimento della Conferenza intergovernativa dei Paesi dell'Unione europea a Torino e del Consiglio europeo a Firenze previsti nel corso del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea, è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa, rispettivamente, di lire 20 miliardi e di lire 40 miliardi. **Le predette somme saranno versate,**

(Segue: Testo del decreto-legge)

2. Per la determinazione degli interventi da adottare ai sensi del comma 1 e delle relative modalità di esecuzione, in ciascuna città è istituita una speciale commissione presieduta dal prefetto e composta dal sindaco, dal presidente della provincia, dal presidente della giunta regionale, dal questore, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, dal soprintendente per i beni ambientali e architettonici, dal soprintendente per i beni artistici e storici e dal comandante provinciale dei vigili del fuoco. I predetti componenti possono delegare un proprio rappresentante e la commissione può essere presieduta, in caso di assenza o impedimento del prefetto, da un suo delegato. Il prefetto può invitare alle riunioni della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati. È altresì membro della commissione un delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri con il compito di assicurare il necessario raccordo di indirizzi per l'organizzazione della presidenza italiana degli eventi di cui al comma 1.

3. All'attuazione degli interventi provvede il prefetto, o suo delegato, che si avvale degli uffici tecnici statali, provinciali e comunali e, ove occorra, richiede la collaborazione degli uffici tecnici regionali.

4. Ai fini indicati nei commi 1 e 2 i provvedimenti occorrenti sono adottati anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

5. Al pagamento delle spese occorrenti provvederanno le rispettive prefetture di Torino e Firenze, sulla base di apposita certificazione sulla regolarità dei lavori eseguiti rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche e di attestazione sulla congruità dei prezzi delle forniture rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, previo parere della soprintendenza per i beni ambientali e architettonici, ove prescritto, nonché sulla base dei documenti giustificativi visti dal prefetto o dal suo delegato, cui sia stata affidata l'attuazione dell'intervento a norma del comma 3.

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando quanto a lire 45 miliardi l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e quanto a lire 15 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

nelle misure sopraindicate, nelle contabilità speciali intestate alle prefetture di Torino e Firenze che, ove occorra, sono autorizzate a prelevare le somme necessarie dai fondi in genere delle medesime contabilità speciali.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Ai fini indicati nei commi 1 e 2 i provvedimenti occorrenti sono adottati anche in deroga **alle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni**, e alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1996.

SCÀLFARO

DINI - AGNELLI - CORONAS - BARATTA -
PAOLUCCI - MASERA

Visto, *il Guardasigilli*: DINI

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

